



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV-FALLIMENTARE

DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL
PATRIMONIO EX ART. 14-TER SS. L. N. 3/2012

Il Giudice designato, dott.ssa

rilevato che (C.F.) – con gli avv.ti Monica Pagano e Matteo Marini – ha depositato istanza di liquidazione *ex art. 14-ter* L. n. 3/2012;
vista la relazione depositata dai professionisti con funzioni di OCC, dott.ri

visto i propri provvedimenti interlocutori del 20.7.2020 e del 7.9.2020;
viste le integrazioni del ricorso e della relazione dei citati professionisti;
ritenuta la propria competenza *ex art. 9* L. n. 3/2012, poiché il ricorrente risiede nel circondario di questo Tribunale;

rilevato che:

- il ricorrente è persona fisica in stato di “sovraindebitamento” secondo la definizione di cui all’art. 6, secondo comma, lett. a), L. n. 3/2012;
- il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla l. n. 3/2012;
- il ricorrente non ha fatto ricorso, negli ultimi cinque anni, alle procedure concorsuali di cui alla L. n. 3/2012;
- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all’art. 9, secondo e terzo comma, L. n. 3/2012;
- l’istanza comprende l’inventario del patrimonio dell’istante;
- in base al contenuto della proposta di liquidazione, l’istante pone a disposizione del ceto creditorio il trattamento di fine rapporto e una provvista liquida mensile di €. 288,00;

– la documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del ricorrente;

– non si ravvisano, allo stato, atti in frode ai creditori compiuti nell'ultimo quinquennio;

– è stata depositata relazione particolareggiata da parte del professionista con funzioni di OCC che, come richiesto dalla legge, comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato che i professionisti con funzioni di OCC hanno indicato in euro 950,00 (a fronte dei 1.115,00 euro indicati dal ricorrente) la somma mensile necessaria al sostentamento del debitore;

ritenuto pertanto opportuno sottrarre tale somma alla procedura concorsuale *ex art. 14-ter*, sesto comma, lett. b) L. n. 3/2012;

ritenuto, inoltre, di autorizzare il ricorrente all'utilizzo della propria autovettura destinata ad essere liquidata al termine della procedura – avendo lo stesso allegato le ragioni per le quali la stessa è indispensabile allo svolgimento dell'attività lavorativa, che comprende anche turni in orario notturno;

P.Q.M.

visti gli artt. 14-*ter* e 14-*quinqutes* L. n. 3/2012;

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione dei beni di _____ (C.F. _____) e, per l'effetto,

- a) nomina liquidatore la dott.ssa _____, affinché svolga i compiti previsti dagli artt. 14-*sexies* ss. L. n. 3/2012;
- b) dispone che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- c) dispone che la domanda (come successivamente integrata) e il presente decreto siano pubblicati sul sito di questo Tribunale,

- d) ordina, poiché il patrimonio del debitore comprende beni mobili registrati, la trascrizione del decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;
- e) autorizza il debitore all'utilizzo della propria autovettura _____, sino alla liquidazione al termine della procedura;
- f) fissa i limiti di cui all'art. 14-ter, sesto comma, lett. b), L. n. 3/2012 in euro 950,00 mensili e dichiara esclusi dalla liquidazione i beni di cui all'art. 14-ter, sesto comma, L. n. 3/2012;
- g) dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi il Giudice sulla attività svolta.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Roma, 15 dicembre 2020

Il Giudice

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 21/12/20